



Comune di Bagni di Lucca

Provincia di Lucca

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE
PER L'INOSSERVANZA DELLE NORME CONTENUTE
NEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE***

*ai sensi della Legge Regionale 10.11.2014 n. 65 e s.m.i.,
della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i., della L.R. Toscana 28.12.2000, n. 81 e s.m.i.*

*Approvato con Deliberazione C.C. n. 20 del 26/05/2016
Pubblicato all'albo pretorio dal 14/06/2016 al 29/06/2016*

Art. 1 - SCOPO DEL REGOLAMENTO e AMBITO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente regolamento è stabilire criteri oggettivi ed univoci per la determinazione dell'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Regolamento Edilizio Comunale, indicato come REC nei successivi articoli, da altre norme dettate dal regolamento edilizio stesso e la determinazione dei relativi importi.

Il presente regolamento stabilisce inoltre le modalità di applicazione e pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate, ai sensi della L. 689/1981 e della L.R. Toscana 81/2000.

Art. 2 - MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ogni violazione del REC è soggetta al pagamento di una sanzione pari ad un importo variabile tra un limite minimo e un limite massimo, stabilito tenendo conto della tipologia di infrazione commessa.

I limiti minimo e massimo delle sanzioni pecuniarie sono stati individuati a seconda della fattispecie della violazione nel rispetto degli importi minimi e massimi stabiliti dalla Legge n. 689/1981.

Tali importi sono indicati all'art. 9 del presente regolamento con apposita tabella.

Art. 3 - SOGGETTI ACCERTATORI

a) per VIOLAZIONI RILEVABILI D'UFFICIO

Rientrano in questa categoria le violazioni al REC rilevabili d'ufficio senza la necessità di effettuare un sopralluogo. Tali violazioni possono essere rilevate d'ufficio dalla Polizia Municipale o dal Responsabile dell'Area Tecnica, tramite controlli di ufficio eseguiti dall'U.O. Edilizia Privata o da qualunque altra unità operativa dell'Area Tecnica.

b) per VIOLAZIONI RILEVABILI CON SOPRALLUOGO

Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni del REC di cui al presente comma, sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della L. 689/1981. Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da legge.

Art. 4 - MODALITA' DI CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE □ VIOLAZIONI RILEVABILI CON SOPRALLUOGO

a) Accertamento tramite processo verbale.

La violazione di una norma del REC è accertata mediante processo verbale. Il processo verbale di accertamento deve contenere:

- 1) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- 2) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- 3) le generalità dell'autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della L. 689/1981 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
- 4) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;
- 5) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;
- 6) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
- 7) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;

8) importo minimo e massimo della sanzione, misura ridotta e relativa modalità di pagamento;

9) autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore;

10) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata. Qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia ne viene dato atto in calce allo stesso. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di essa soggiace alla sanzione per questa disposta, essendo tutti i soggetti obbligati in solido, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

b) Rapporto all'autorità competente.

Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della L. 689/1981, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, il settore da cui dipende il verbalizzante trasmette all'autorità competente all'applicazione della sanzione amministrativa i seguenti documenti:

1) l'originale del processo verbale;

2) la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni;

3) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente ricevuti per conoscenza.

Art. 5 - □ VIOLAZIONI RILEVABILI D'UFFICIO

Nel momento in cui l'amministrazione comunale rilevi tramite attività d'ufficio una violazione del REC procede alla comunicazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno dell'avvenuto accertamento di tale violazione e dell'importo della sanzione relativa in misura ridotta.

Art. 6 - ORDINANZA DI INGIUNZIONE

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione, della notificazione della violazione o dell'avvenuta ricezione di raccomandata, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi in carta semplice e/o documenti e possono chiedere di essere sentiti. Ai fini della tempestività dell'invio, fa fede la data di ricezione dei documenti presso l'ufficio del protocollo del Comunale. Gli scritti difensivi erroneamente indirizzati ad un'autorità non competente sono da questa sollecitamente trasmessi all'autorità responsabile del procedimento sanzionatorio. Qualora l'errore sia dipeso dalle indicazioni contenute nel processo verbale di accertamento, lo scritto si intende validamente presentato se pervenuto all'autorità competente nei termini di cui sopra.

Quando non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'autorità competente, ricevuto il rapporto, esamina gli eventuali scritti difensivi, sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta e, nel caso lo ritenga opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio.

Qualora l'autorità competente ritenga fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta a titolo di sanzione e ne ingiunge il pagamento, unitamente a quanto dovuto per spese postali e di notifica, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate in solido; tuttavia la sanzione non potrà in ogni caso essere inferiore al minimo edittale e potrà risultare superiore all'importo indicato per il pagamento in misura ridotta.

Nei casi in cui il reiterarsi della violazione costituisce il presupposto per l'irrogazione di una sanzione di maggiore importo edittale, questa è applicata dall'autorità competente avuto riguardo a precedenti ordinanze emesse a carico dello stesso trasgressore.

Nell'ordinanza di ingiunzione sono indicate le modalità di pagamento, l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

L'autorità competente, nel caso in cui non ritenga fondato l'accertamento, ovvero verifichi che l'obbligazione sia estinta, nonché in ogni caso in cui sussistano elementi che non consentano l'applicazione delle sanzioni emette ordinanza motivata di archiviazione. Di tale provvedimento è trasmessa copia integrale all'organo verbalizzante ed è data comunicazione ai soggetti interessati.

L'emissione dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza d'archiviazione degli atti compete, ai sensi dell'art. 107 e dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, al responsabile del Settore cui compete il rilascio del titolo abilitante l'attività sanzionata, ovvero, in via residuale, quando si verifichino situazioni di formale o sostanziale incompatibilità, al Segretario Comunale.

Art. 7 - CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Tramite questo regolamento sono stabiliti dei limiti minimi e massimi per le tipologie di violazione del REC; l'autorità competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione determina, nel caso specifico, l'ammontare della sanzione tenendo conto della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'agente per attenuare o eliminare le conseguenze dell'illecito, nonché della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche.

La gravità della violazione è desunta dall'entità del danno o del pericolo conseguente all'illecito, nonché dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione o omissione.

La personalità del trasgressore è desunta dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative a suo carico, secondo quanto disposto dall'articolo 8 bis della L. 689/1981 con riferimento alla reiterazione generica.

Il pagamento della sanzione non esime, in ogni caso, dall'adempiere agli obblighi previsti dal REC.

Per quanto non espressamente definito da questo regolamento, si fa riferimento a quanto previsto dalla L. 689/1981 e dalla L.R. Toscana 81/2000.

Art. 8 - VERSAMENTO DELLA SANZIONE

Termini e modalità di pagamento della sanzione:

a) Pagamento in misura ridotta.

In alternativa all'importo commisurato della sanzione, il trasgressore può corrispondere una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo (somma in misura ridotta riportata in tabella), oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla data di contestazione immediata o notifica o ricezione della raccomandata.

b) Pagamento della sanzione pecuniaria determinata nell'ordinanza di ingiunzione di pagamento.

Nel caso non sia stata corrisposta la sanzione in misura ridotta nei termini previsti, dovrà essere effettuato il pagamento della sanzione commisurata con l'ordinanza di pagamento entro 60 giorni dalla data di notifica.

I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bollettino su conto corrente postale o bonifico bancario intestato al Comune, i cui estremi verranno comunicati in sede di contestazione, notifica o comunicazione.

Non è ammessa la rateizzazione delle sanzioni.

Art. 9 - TABELLA VIOLAZIONI REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Nella tabella successiva sono indicati la tipologia di violazione sanzionata e gli articoli del regolamento edilizio oggetto di riferimento, gli importi minimi e massimi che possono essere irrogati e la relativa misura ridotta.

	VIOLAZIONE	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA	SANZIONE RIDOTTA *
1	omessa presentazione o ritardata presentazione pratica a seguito di comunicazione procedura di urgenza oltre 30 giorni (art. 7 del R.E.C.)	€ 75,00	€ 450,00	€ 150,00
2	mancata o tardiva presentazione comunicazione inizio lavori (art. 45 del R.E.C.)	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00
3	mancata o tardiva presentazione comunicazione fine lavori e certificato di conformità entro 60 gg dall'ultimazione dei lavori (art. 45 del R.E.C.)	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00
4	mancata o tardiva presentazione certificato di agibilità entro 60 gg dall'ultimazione dei lavori (art. 45 del R.E.C.)	€ 100,00	€ 500,00	€ 167,00
5	sanzioni generiche per altre violazioni al R.E.C.	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00

**sanzione ridotta (un terzo del massimo e il doppio del minimo, o quello più vantaggioso per l'utenza) ai sensi della Legge Regionale n. 89/2000.*